

## **Decreto “PNRR e SCUOLA”: welfare studentesco e prevenzione del disagio giovanile**

Pubblicato in G.U., è in vigore dall’8 aprile il [decreto-legge 07 aprile 2025, n. 45](#), recante *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026*.

Forniamo di seguito un approfondimento riguardante l’articolo 6, *Misure urgenti in materia di welfare studentesco*, e l’articolo 8, *Disposizioni urgenti per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile*. Entrambi gli interventi mirano a contrastare l’insuccesso formativo e l’abbandono scolastico nonché a promuovere il benessere, una effettiva inclusione e stili di vita sani all’interno delle nostre scuole.

In particolare, **l’articolo 6** del decreto introduce un incremento delle risorse finanziarie – un milione di euro per l’anno 2025 e tre milioni di euro annui per il 2026 e il 2027 – destinate alle politiche di *welfare studentesco*, con l’obiettivo di rafforzare le misure a favore del diritto allo studio e dell’equità nell’accesso all’istruzione, attraverso un sostegno economico rivolto agli studenti in condizioni di maggiore bisogno, con particolare riferimento alle forniture di libri di testo. Tali risorse, che si aggiungono all’incremento di tre milioni a decorrere dall’anno 2025 previsto dal recente D.L. n. 71/2024, art. 14-ter, c. 2 – decreto al quale abbiamo dedicato a suo tempo un apposito [approfondimento](#) –, saranno reperite mediante una riduzione di fondi di riserva e speciali relativi al 2025 e attingendo ad altri risparmi da precedenti avanzi. L’aumento progressivo delle risorse nel triennio suggerisce l’intenzione di consolidare interventi che, per essere efficaci, devono essere stabili nel tempo.

Tale intervento si colloca nell’ambito delle politiche di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, finalizzate a garantire pari opportunità educative, soprattutto nei territori con maggiori fragilità economiche e sociali. Il riferimento implicito è anche al quadro delineato dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR, concepita per ridurre i divari territoriali.

**La disposizione costituisce un importante segnale di attenzione del legislatore verso le esigenze degli studenti, soprattutto coloro che vivono e studiano in contesti in cui le disuguaglianze educative si intrecciano con quelle economiche.**

**L’articolo 8** introduce invece un intervento specifico finalizzato alla formazione del personale scolastico per la prevenzione del disagio giovanile, con particolare attenzione ai fenomeni delle dipendenze da sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali (come il consumo eccessivo di tempo sui social, il *gaming* e le *app on line*) e del disagio relazionale e psicologico. Si tratta di una misura educativa e preventiva che si innesta nel più ampio quadro delle politiche volte al benessere scolastico e di lotta all’isolamento e all’aggressività, tra cui le Linee guida sull’Educazione civica di cui al D.M. n. 183/2024 e la Legge n. 70/2024 - intervenuta sulla precedente Legge n. 71/2017 - finalizzata a contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

L’ANP recepisce con favore la previsione di un finanziamento dedicato di un milione di euro, relativo all’esercizio finanziario 2025, con cui si autorizza il MIM a realizzare un programma nazionale di formazione rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. **Riteniamo che la formazione del personale scolastico costituisca un elemento centrale nella strategia di prevenzione del disagio giovanile, in quanto consente di moltiplicare le occasioni di ascolto, orientamento e supporto nei contesti educativi.**

Come sottolineato nel nostro recente [comunicato del 23 gennaio](#), l’art. 1, c. 124 della Legge n. 107/2015 stabilisce l’obbligatorietà della formazione in servizio per i docenti di ruolo. Tuttavia, il CCNL 2019/21 del comparto “istruzione e ricerca”, in cui la formazione è definita come una “*leva strategica fondamentale per lo*

*sviluppo professionale*", riduce le ore alla stessa destinabili da parte dei docenti in un monte orario complessivo dedicato alle attività funzionali di sole 80 ore. Le ore di formazione ulteriori hanno carattere meramente facoltativo e, se effettuate, devono essere remunerate con il fondo d'istituto, sempre più esiguo.

**Appare sempre più urgente risolvere lo stridente contrasto tra responsabilità del dirigente scolastico, in ordine ai risultati da conseguire anche attraverso un'adeguata formazione del personale, e reali margini di manovra nella gestione delle risorse umane a lui assegnate, a causa dell'evidente conflitto con quelle disposizioni contrattuali di comparto che più volte abbiamo chiesto di rivedere.**

Inoltre, pur apprezzando l'intento di supportare le scuole con un finanziamento *ad hoc*, riteniamo necessario pianificare una strategia pluriennale, con fondi strutturali, onde evitare il rischio di una progettualità asfittica e circoscritta a un solo anno. Anche tale misura, come quella sul *welfare studentesco*, si fonda sul principio di invarianza finanziaria, senza ricorso a nuove entrate o a maggiore indebitamento per lo Stato.

Vogliamo ribadire la funzione educativa della scuola come luogo di costruzione del benessere, di crescita serena e armonica della persona e del cittadino, prima ancora che spazio deputato a trasmettere apprendimenti e contenuti disciplinari. Sottolineiamo tuttavia la necessità di prevedere investimenti di maggior respiro e continuità, soprattutto sulla prevenzione delle tossicodipendenze e del disagio giovanile, affinché tali interventi possano conseguire risultati realmente apprezzabili e duraturi.